



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori

DETERMINA N. 1/14/DIT/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 5/14/DIT AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 549/12/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

VISTO l'atto n. 5/14/DIT del 5 febbraio 2014, notificato alla parte in data 10 febbraio 2014, con il quale veniva contestata alla società Fastweb S.p.A. la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver ottemperato ai provvedimenti temporanei nn. 80/2013 e 40/2013 adottati, rispettivamente, dal CORECOM Veneto e dal CORECOM Sicilia a favore degli utenti Barbin e Militello, ai sensi dell'articolo 5, Allegato A, della citata delibera n. 173/07/CONS, al fine di garantire il ripristino dell'utenza n. 049-690XXX e la portabilità dell'utenza n. 091-441XXX;

VISTA le note del 4 e 10 marzo 2014, prot. n. 10149 e n. 10998, con cui la società Fastweb S.p.A. ha trasmesso le ricevute dei bonifici bancari, disposti a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attestano i pagamenti, effettuati in data 28 febbraio 2014, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), per ciascuna delle violazioni accertate e per una somma complessiva di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00), determinata ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 5/14/DIT, avviato nei confronti della società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano (MI), per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per la mancata ottemperanza nn. 80/2013 e 40/2013 adottati, rispettivamente, dal CORECOM Veneto e dal CORECOM Sicilia, è archiviato in quanto la predetta società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 19 marzo 2014

Il Direttore
Federico Flaviano